



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
AVVOCATURA DELLO STATO ED AGENZIA DELLE  
ENTRATE**

Considerato che, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia delle Entrate (di seguito denominata anche solo Agenzia) può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata anche solo Avvocatura) ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e che, in base a tale ultima disposizione, l'Avvocatura è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia, salve le ipotesi di conflitto ed i casi speciali ivi previsti;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare, sulla base della distinzione dei ruoli e delle competenze e del riconoscimento delle rispettive responsabilità, le modalità di cooperazione tra l'Agenzia e l'Avvocatura, al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, prevedendo anche forme snelle e semplificate di relazioni, tali da rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'ottimale funzionalità delle strutture;

Ravvisata, in particolare, l'opportunità di prevedere modalità operative volte a garantire un efficiente ed incisivo apporto consultivo dell'Avvocatura, nonché lo svolgimento del patrocinio dell'Agenzia affidato alla stessa Avvocatura nei giudizi attivi promossi o proseguiti

in gradi ulteriori dall'Agenzia e nei giudizi passivi instaurati o coltivati da terzi nei confronti della medesima;

Considerata, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la successione dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'Agenzia del Territorio, in materia di catasto, di registri immobiliari, di servizi geotopocartografici e di servizi di valutazione immobiliare e tecnico-estimativi (di seguito, settore *Territorio*);

Tra il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Dott. Attilio Befera, come da delibera del Comitato di gestione del 23 luglio 2013, n. 31/2013 (allegato sub A)

e

l'Avvocato Generale dello Stato, Avv. Michele Giuseppe Dipace  
si conviene quanto segue.

## **1. ATTIVITÀ CONSULTIVA**

1.1 Allo scopo di razionalizzare gli interventi, l'Agenzia, tramite le competenti Direzioni centrali, provvede a coordinare la proposizione di quesiti e richieste di pareri che involgono questioni interpretative di carattere generale o di particolare rilevanza, evitando l'inoltro di specifiche richieste tramite proprie strutture periferiche.

1.2 Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei richiesti pareri, l'Avvocatura provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste, comunque nei termini imposti dai procedimenti amministrativi o, in mancanza, entro 60 giorni dalla richiesta (eventualmente anticipando il parere per posta elettronica o fax), segnalando i casi in cui ciò non sia possibile.

1.3 L'Agenzia – ove ritenuto necessario – informa l'Avvocatura generale dei principali orientamenti dalla stessa assunti, in particolare in ordine all'interpretazione di normativa di prima applicazione, al fine di acquisire eventuali suggerimenti e/o pareri, particolarmente nella prospettiva dei riflessi sulla gestione del relativo contenzioso, potenziale o in atto.

1.4 L'Avvocatura, su richiesta dell'Agenzia, esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle strutture centrali o periferiche interessate e, nei limiti della propria disponibilità, assicura l'assistenza nel luogo ove si svolge l'attività transattiva.

## **2. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO**

### ***2.1 Disposizioni generali***

2.1.1 Al fine di consentire all'Avvocatura il regolare svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia, attraverso le proprie strutture centrali o territoriali, provvede ad investire l'Avvocatura delle richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze, fornendo tutti gli opportuni elementi istruttori. In sede di richiesta verrà precisato il nominativo del funzionario incaricato dell'istruttoria, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono, fax, posta elettronica); analogamente l'Avvocatura provvede a segnalare alla struttura richiedente dell'Agenzia il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le medesime modalità di immediata reperibilità (telefono, fax, posta elettronica). Ogni eventuale modifica dei predetti recapiti va tempestivamente comunicata.

2.1.2 Al fine di assicurare nel modo più sollecito ed efficace lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, è assicurato all'Avvocatura l'accesso ai dati relativi ai fascicoli di causa delle controversie pendenti presso le Commissioni tributarie.

2.1.3 Ove l'Avvocatura ritenga di non convenire, per singole controversie, sulle richieste avanzate dall'Agenzia, provvede, se del

caso previa acquisizione di elementi istruttori, a darne tempestiva e motivata comunicazione alla struttura richiedente, al fine di pervenire ad una definitiva determinazione. Le divergenze che insorgono tra l'Avvocatura e l'Agenzia, circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Direttore dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

2.1.4 Qualora gli atti introduttivi del giudizio o di un grado di giudizio e qualunque altro atto o documento vengano notificati all'Agenzia presso una sede dell'Avvocatura, non ancora investita della difesa, sono dalla stessa inviati senza indugio alla competente struttura dell'Agenzia, utilizzando gli strumenti in concreto più rapidi.

2.1.5 L'Avvocatura provvede a tenere informata la competente struttura dell'Agenzia dei significativi sviluppi delle controversie dalla stessa curate, assicurando, laddove l'Agenzia ne faccia motivata richiesta, il tempestivo invio degli atti difensivi propri (in formato editabile onde agevolarne l'utilizzo in casi analoghi) e delle controparti, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole all'Agenzia suscettibile di gravame, l'Avvocatura formula il proprio parere in ordine all'impugnabilità della decisione, di norma contestualmente all'inoltro della stessa all'Agenzia. Le pronunce che investano questioni di carattere generale sono dall'Avvocatura segnalate alla *Direzione centrale competente* (ivi compresa la Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali per i contenziosi che interessano il settore *Territorio*).

2.1.6. Per le cause che si svolgono davanti ad autorità giudiziaria avente sede diversa da quella della competente Avvocatura, quest'ultima si avvale per le funzioni procuratorie di funzionari dell'Agenzia ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 1611 del 1933; in tal caso, l'Avvocatura trasmette l'atto di delega alla competente struttura territoriale dell'Agenzia. In casi eccezionali e a seguito di una

preventiva intesa con l'Agenzia, l'atto di delega può essere conferito ad avvocato del libero foro.

2.1.7 Per le notificazioni degli atti, l'Avvocatura si avvale della collaborazione dell'Agenzia nei casi in cui risulti opportuno (qualora, ad esempio, sia dubbia l'individuazione del luogo ove effettuarle). In tali casi, se la notifica va eseguita nel capoluogo di regione, l'Avvocatura trasmette l'atto alla Direzione regionale competente, mentre, se la notifica va eseguita fuori del capoluogo di regione, trasmette l'atto alla Direzione provinciale o alla sua articolazione territoriale del luogo di esecuzione della notifica, sempre che nella città ove ha sede tale articolazione sia presente l'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti. Ai fini della notifica, l'Avvocatura fa pervenire l'atto entro tre giorni lavorativi liberi prima della scadenza del termine di impugnazione; si considera non lavorativo anche il sabato. La struttura dell'Agenzia invia l'atto all'Avvocatura, subito dopo la notifica, tramite modalità che ne assicurino comunque il tempestivo ricevimento da parte dell'Organo legale.

Per gli atti del settore *Territorio* le notificazioni sono eseguite sempre a cura dell'Avvocatura.

2.1.8 A richiesta del Direttore dell'Agenzia, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti dell'Agenzia nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.

2.1.9 L'Avvocatura segnala tempestivamente i casi in cui non può assumere il patrocinio potendosi configurare un conflitto di interessi con altra amministrazione. Con provvedimento motivato del Direttore, l'Agenzia segnala all'Avvocatura generale eventuali casi di possibile conflitto con altra amministrazione parimenti assistita dall'Avvocatura, per le relative determinazioni.

## ***2.2 Controversie in cui l’Agenzia può stare in giudizio direttamente***

2.2.1 L’Agenzia sta in giudizio direttamente nei casi in cui la legge lo consente, salvo diverse intese a livello locale. L’Avvocatura assicura comunque, d’intesa con l’Agenzia, il patrocinio nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione.

2.2.2 Le sentenze pronunciate in grado di appello relativamente a controversie di lavoro, notificate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, sono da quest’ultima trasmesse contemporaneamente, oltre che all’Avvocatura generale dello Stato, alla struttura dell’Agenzia parte del giudizio di appello, unitamente agli atti essenziali di cui l’Agenzia stessa non sia in possesso.

## ***2.3 Giudizi davanti alle Commissioni tributarie***

Davanti alle Commissioni tributarie regionali, anche a seguito di rinvio della Corte di cassazione, d’intesa con la competente Direzione regionale, ovvero Direzione regionale-Territorio (di seguito, *Direzione regionale competente*), l’Avvocatura assicura il patrocinio nelle controversie particolarmente rilevanti, in particolare nei casi di complessa applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione ovvero in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione. Su richiesta dell’Agenzia, l’Avvocatura assicura altresì un supporto legale per l’elaborazione di strategie difensive nelle controversie tributarie nei gradi di merito.

## ***2.4 Giudizi penali***

2.4.1 L’Avvocatura, d’intesa con l’Agenzia, trasmette gli atti dei procedimenti penali, irritualmente comunicati o notificati presso l’Organo legale, esclusivamente:

- alla Direzione provinciale, ovvero all'Ufficio provinciale-Territorio (di seguito, *Direzione provinciale competente*), o alla *Direzione regionale competente* che ha presentato la denuncia o, se la denuncia non è dell'Agenzia, alla *Direzione provinciale o regionale competente* a fornire le valutazioni funzionali alla costituzione di parte civile;
- nel caso in cui siano coinvolte più *Direzioni provinciali competenti* aventi sede nella stessa regione, alla *Direzione regionale competente* nel cui ambito hanno sede le predette *Direzioni provinciali*;
- nel caso in cui siano coinvolte più *Direzioni provinciali competenti* aventi sede in regioni diverse, a tutte le *Direzioni regionali competenti* nel cui ambito le *Direzioni provinciali competenti* hanno sede o, in subordine, qualora tale ricerca possa risultare difficoltosa, alla *Direzione regionale competente* nel cui ambito si svolge il procedimento/processo penale, la quale provvede al necessario coordinamento con le altre *Direzioni regionali competenti* interessate.

2.4.2 L'Avvocatura, a seguito di documentata richiesta della *Direzione regionale competente*, invia tempestivamente e comunque almeno dieci giorni prima dell'udienza il proprio parere sull'opportunità della costituzione di parte civile dell'Agenzia nel processo penale, sempreché la predetta richiesta le sia pervenuta almeno venti giorni prima dell'udienza stessa.

2.4.3 L'Avvocatura informa la *Direzione regionale competente* in ordine agli esiti dei procedimenti penali in cui l'Agenzia si è costituita parte civile.

## **2.5 Ricorsi per cassazione**

2.5.1 Le richieste di ricorso per cassazione concernenti giudizi tributari devono pervenire all'Avvocatura generale, integrate con tutta la necessaria documentazione, compresi la copia degli scritti difensivi

dell’Agenzia e della controparte e dei documenti prodotti in giudizio, dalla competente struttura territoriale dell’Agenzia, entro:

a. trenta giorni dalla notifica della sentenza all’Agenzia o all’Avvocatura. In caso di notifica presso più sedi, occorre fare riferimento alla prima notifica ricevuta;

b. quattro mesi dalla data di deposito della sentenza non notificata. Tale termine è aumentato a dieci mesi per i giudizi instaurati fino al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto il “termine lungo” di impugnazione da un anno a sei mesi.

Ai predetti termini si aggiungono la sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché altre eventuali proroghe o sospensioni dei termini, ove applicabili.

In considerazione delle esigenze di organizzazione e pianificazione del lavoro dell’Avvocatura, l’Agenzia si impegna ad attivarsi affinché, con effetto dalla data del prossimo protocollo d’intesa, le richieste di ricorso per cassazione pervengano all’Avvocatura entro tre mesi (o nove mesi per i giudizi instaurati fino al 4 luglio 2009) dal deposito della sentenza.

Le richieste di ricorso per cassazione sono integrate dalla documentazione necessaria per consentire all’Avvocatura la compiuta deliberazione delle stesse anche sotto il profilo della concreta ed effettiva possibilità di recupero del credito erariale. A tale fine la documentazione di supporto relativa al ricorso dovrà comprendere, nel caso di società, visure camerali aggiornate, nonché, per le ipotesi di avvenuta estinzione, l’elenco dei soci e il bilancio di liquidazione con allegato il piano di riparto. Resta inteso che eventuali variazioni successive alla data dei documenti allegati alla richiesta saranno verificate dall’Avvocatura.

2.5.2 In ogni caso la richiesta di ricorso per cassazione, in formato editabile, con allegati gli atti e i documenti disponibili in formato



elettronico oppure agevolmente convertibili, è anticipata all'indirizzo di posta elettronica della sezione dell'Avvocatura competente per ciascuna *Direzione regionale competente*.

2.5.3 L'Avvocatura dà tempestiva informazione alla *Direzione regionale competente* della avvenuta proposizione del ricorso anche attraverso l'invio dell'istanza di cui all'art. 369, terzo comma, c.p.c..

2.5.4 L'Avvocatura, nei casi in cui non condivida la richiesta di ricorso per cassazione, dà tempestiva comunicazione del proprio motivato parere negativo, senza restituire il relativo fascicolo, alla *Direzione regionale competente*, tramite posta elettronica o *fax* e, se del caso, dandone anticipazione telefonica ai recapiti indicati nella richiesta di ricorso. In ogni caso, tale parere è inviato alla *Direzione regionale competente*, salvo obiettive circostanze impedienti, almeno dodici giorni prima della scadenza del termine di impugnazione.

2.5.5 La *Direzione regionale competente*, qualora non condivida il parere negativo dell'Avvocatura, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, invia per posta elettronica la reiterata richiesta di ricorso, con puntuali repliche al predetto parere, alla *Direzione centrale competente* e, per conoscenza, all'Avvocatura.

2.5.6 Entro quattro giorni lavorativi dalla reiterata richiesta, la *Direzione centrale competente* comunica, preferibilmente per posta elettronica, all'Avvocatura il proprio parere in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti della reiterata richiesta di ricorso.

2.5.7 Qualora l'Avvocatura non condivida la reiterata richiesta di ricorso cui abbia aderito la *Direzione centrale competente*, comunica con la necessaria urgenza il proprio definitivo parere alla *Direzione centrale* e alla *Direzione regionale competenti* mediante posta elettronica o *fax*.

2.5.8 Nel caso in cui la *Direzione centrale competente* non condivida quest'ultimo parere dell'Avvocatura, per la risoluzione della divergenza si applica il secondo periodo del punto 2.1.3.

2.5.9 In mancanza di formale e tempestiva conferma del parere negativo espresso dall'Avvocatura, quest'ultima provvede, in modo da evitare decadenze, alla proposizione del ricorso per cassazione, salvo eventuale successiva rinuncia.

2.5.10 L'Avvocatura si può avvalere della collaborazione delle strutture dell'Agenzia per la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369, terzo comma, c.p.c.. In tal caso, l'Avvocatura invia la predetta richiesta alla *Direzione regionale competente*; se la sentenza impugnata è stata emessa da una sezione staccata della Commissione tributaria regionale, alla *Direzione provinciale competente* del luogo in cui ha sede la stessa sezione staccata.

2.5.11 La richiesta di cui al punto precedente, dopo gli adempimenti di rito, è immediatamente restituita con modalità che assicurino comunque il tempestivo ricevimento da parte dell'Avvocatura.

2.5.12 Nel caso di notifica da parte del contribuente di ricorso per cassazione concernente un giudizio tributario, la *Direzione provinciale competente* fa pervenire entro venti giorni l'originale notificato del ricorso completo di relata di notifica, gli elementi istruttori per il controricorso e per l'eventuale ricorso incidentale, con tutti gli atti di causa (atto impugnato, ricorso, controdeduzioni e ogni altro atto o documento depositato), all'Avvocatura generale e, per conoscenza, alla *Direzione regionale competente*. Per il computo dei termini si tiene conto della sospensione di cui al punto 2.5.1. La richiesta di controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale, con i relativi allegati, è anticipata con le modalità di cui al punto 2.5.2.

2.5.13 Qualora un ricorso per cassazione sia notificato presso la sede della *Direzione centrale competente*, questa trasmette direttamente all'Avvocatura l'originale del ricorso notificato e, contestualmente, ne invia copia alla *Direzione provinciale competente*, che provvede ad inoltrare all'Organo legale gli elementi istruttori per il controricorso e

per l'eventuale ricorso incidentale, con la tempistica e le modalità di cui sopra.

2.5.14 L'Avvocatura, qualora ritenga che non sia opportuna la proposizione del ricorso incidentale, dà tempestiva comunicazione del proprio motivato parere negativo alla *Direzione regionale competente*, almeno sette giorni prima della scadenza del termine per la notifica del ricorso incidentale, tramite posta elettronica o fax e se del caso dandone anticipazione telefonica ai recapiti indicati nella richiesta.

2.5.15 La *Direzione regionale competente*, qualora non condivida il parere negativo, formula, entro due giorni lavorativi, le proprie osservazioni alla Direzione centrale *competente*. Per la risoluzione della eventuale divergenza, si applicano, in quanto compatibili, i punti da 2.5.5 a 2.5.9.

2.5.16 La *Direzione centrale competente* può segnalare i giudizi in Cassazione relativi a una questione controversa caratterizzata da ampia diffusione o comunque di particolare rilevanza per il principio di diritto in contestazione, affinché l'Avvocatura solleciti alla Cassazione la decisione della causa, facendo presente il significativo effetto deflattivo che conseguirebbe dal tempestivo consolidarsi, sul punto, dell'orientamento della Cassazione.

2.5.17 L'Avvocatura, qualora ravvisi che in un giudizio pendente la posizione dell'Agenzia è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, procede, d'accordo con la *Direzione regionale competente*, all'abbandono della lite. In questi casi spetta all'Avvocatura, senza preventiva comunicazione alla *Direzione regionale competente*, verificare la possibilità di addivenire ad un preventivo accordo con la controparte sulle spese di giudizio. Nell'impossibilità di tale accordo, la *Direzione regionale competente* evidenzia all'Avvocatura gli eventuali elementi da sottoporre al giudice che possano giustificare la compensazione delle spese.

## **2.6      *Recupero spese di giudizio***

L'Avvocatura, in quanto distrattaria ex art. 21 del R.D. n. 1611 del 1933, provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle spese di giudizio, poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. In caso di giudizio conclusosi con esito favorevole per l'Agenzia ma con disposta compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio, così come in caso di transazione dopo sentenza favorevole, trova applicazione il disposto dell'art. 21, commi terzo, quarto e quinto del R.D. n. 1611 del 1933, avendo riguardo alla complessità e all'impegno processuale della controversia, sulla base delle tariffe professionali applicabili. In ogni caso, ai fini suddetti, l'Agenzia invierà all'Avvocatura copia autentica della sentenza che conclude il giudizio in sede di rinvio con esito favorevole ad essa.

## **3 NOTIFICA DEGLI ATTI**

L'Avvocatura presta la propria collaborazione all'Agenzia per le notificazioni degli atti diversi da quelli processuali, ove questa non possa provvedervi direttamente.

## **4 INCONTRI PERIODICI**

Tra l'Avvocatura generale e ciascuna *Direzione centrale competente* è fissato un calendario di incontri periodici, di regola a cadenza quadrimestrale, per l'esame dell'evoluzione del contenzioso concernente le più significative e rilevanti problematiche in discussione, al fine di definire congiuntamente e uniformemente le linee di condotta delle controversie in corso e l'interesse alla prosecuzione delle stesse.

Negli incontri sono esaminate congiuntamente anche le tematiche di particolare rilevanza generale che possono avere un impatto sulla conduzione e sulla soluzione del contenzioso potenziale o in atto.

Analoghi incontri, di regola a cadenza annuale, si svolgono tra le *Direzioni regionali competenti* dell'Agenzia e le Avvocature distrettuali.

Per ciascuna sede distrettuale l'Avvocatura indica un proprio avvocato con funzioni di referente.

## **5 COOPERAZIONE APPLICATIVA**

Al fine di favorire l'interoperabilità e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, l'Avvocatura e l'Agenzia s'impegnano a proseguire ed intensificare le attività volte alla realizzazione di servizi attraverso i quali potranno procedere allo scambio in via automatica delle informazioni e dei documenti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività.

## **6 DISPOSIZIONE FINALE**

L'Avvocatura e l'Agenzia si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di provvedere, nello spirito della più piena collaborazione, al superamento delle stesse ed eventualmente alla modifica delle modalità di cooperazione.

Roma, 10 settembre 2013

DIRETTORE DELL'AGENZIA

Dott. Attilio Befera

AVVOCATO GENERALE

Avv. Michele Giuseppe Dipace

*Dipace Michele Giuseppe*

